

Legge regionale 4 giugno 1987, n. 24 (BUR n. 32/1987)

**ANTICIPAZIONE BENEFICI ECONOMICI AL PERSONALE
DIPENDENTE
DETERMINATI IN SEDE DI ACCORDO CONTRATTUALE
NAZIONALE
PER IL PERIODO 1 GENNAIO 1985 - 31 DICEMBRE 1987.**

Art. 1

1. Nelle more del recepimento dell'accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario a valere per il periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, per l'anno 1986 a ciascun impiegato di ruolo della Regione, in relazione al servizio effettivamente prestato, vengono corrisposti i seguenti benefici economici:

	livelli funzionali e qualifiche	beneficio annuo	13a mensilità
1°	Addetto alle pulizie	150.000	12.500
2°	Ausiliario	240.000	20.000
3°	Operatore	294.000	24.500
4°	Esecutore	324.000	27.000
5°	Collaboratore professionale	396.000	33.000
6°	Istruttore	492.000	41.000
7°	Istruttore direttivo	582.000	48.500
8°	Funzionario	858.000	71.500
9°	Dirigente regionale	810.000	67.500
---	Dirigente regionale dopo 2 anni di effettivo servizio	1.440.000	120.000
10	Dirigente regionale generale	2.100.000	175.000
o			

Art. 2

1. A decorrere dall'1 gennaio 1987 al personale di ruolo della Regione è corrisposto un beneficio economico nelle seguenti misure:

	livelli funzionali e qualifiche	beneficio annuo	13a mensilità
1°	Addetto alle pulizie	325.000	27.084
2°	Ausiliario	520.000	43.334
3°	Operatore	637.000	53,084
4°	Esecutore	702.000	58.500
5°	Collaboratore professionale	858.000	71.500
6°	Istruttore	1.066.000	88.834
7°	Istruttore direttivo	1.261.000	105.084
8°	Funzionario	1.859.000	154.917
9°	Dirigente regionale	1.755.000	146.250
---	Dirigente regionale dopo 2 anni di effettivo servizio	3.120.000	260.000

10 Dirigente regionale generale	4.550.000	379.167
---------------------------------	-----------	---------

o

Art. 3

1. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in complessive Lire 4.890.000.000, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio 1987 al capitolo 0060 "Spese per il personale addetto al Consiglio regionale" per Lire 215.000.000; al capitolo 5010 "Stipendi e assegni al personale e oneri relativi" per L. 4.000.000.000 e al capitolo 72060 "Stipendi e assegni e oneri relativi al personale dei Centri di formazione professionale della Regione nonché spese per indennità di missione, rimborso spese di viaggio e lavoro straordinario" per L. 675.000.000.

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.